



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

Oggetto: Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID 19 sta
producendo sul territorio nazionale, con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla
G.U. 17 marzo 2020, n. 70, entrato in vigore dal 17 marzo 2020, sono state previste disposizioni a
favore del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese.

Al riguardo, si richiamano le principali disposizioni che interessano il personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'art. 24, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che, fino alla data del 30 aprile
2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Ai sensi dell'accordo sindacale integrativo del 7 maggio 2008, per il personale non dirigente
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la durata dei permessi è corrispondente alla durata della
giornata lavorativa di 6 ore e, se inserito in turni, si considera l'equivalenza in ore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Pertanto le ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 corrispondono a 72 ore.

Fino alla data medesima data (30 aprile 2020), in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della predetta legge, l'art. 29 introduce il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi dagli art.li da 18 a 23 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo che anche per i predetti dipendenti tale modalità dovrà essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Si prevede, inoltre, (art. 26, comma 2) che per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave e per quelli in possesso di certificazione medico legale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Permessi previsti dall'art. 79, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 per i sindaci.

Fino alla durata dello stato di emergenza, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore.

Per il personale del Corpo Nazionale VVF che riveste la carica di sindaco le assenze dal lavoro, determinate dalla predetta emergenza, sono equiparate al servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione del buono pasto ove previsto.

Misure connesse all'emergenza epidemologica in materia di congedo parentale speciale, bonus per l'acquisto di servizi di baby – sitting e tutela della disabilità.

Si richiamano, di seguito, le disposizioni previste dall'art. 25 del decreto legge di cui si tratta.

Tale disposizione prevede, da un lato, la possibilità di fruire di uno specifico congedo e, dall'altro, in via alternativa, di quella di usufruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting.

In particolare, a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista per la prima volta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera, con contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 15 giorni, continuativo o frazionato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

E' espressamente prevista la possibilità di tramutare in tale forma di astensione gli eventuali giorni di congedo parentali già fruiti da 5 marzo u.s.

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del decreto in esame.

In alternativa alla fruizione delle specifico congedo di cui sopra, sempre per l'anno 2020, è prevista la possibilità di richiedere, presentando una domanda tramite i canali telematici dell'INPS, un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000 euro (più elevato rispetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 600 euro), in virtù dell'estensione di tale misura di favore, prevista per il personale sanitario anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Altra misura è prevista per l'ipotesi in cui i figli abbiano un'età compresa tra i 12 ed i 16 anni, nel qual caso i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, per il medesimo periodo di sospensione didattica, hanno il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 23, comma 6, richiamato dal citato articolo 25).

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

L'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Gli uffici adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Si specifica che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà, conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

I termini dei procedimenti disciplinari del personale pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ed esenzione dal servizio.

L'art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

In relazione alla disposizione di cui si tratta, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha specificato, all'art. 87, comma 7, che fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti all'articolo 4 e dall'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il periodo di assenza di cui si tratta costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Quanto sopra per gli adempimenti di rispettiva competenza, con preghiera di comunicazione a tutto il personale in servizio presso codesti Uffici.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Dattilo

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]